

Polizia Ambientale..... i quesiti al Com.te AIELLO... le RISPOSTE da

<http://www.assmarcopolo.it/portale/aree.asp?c=3&id=307&idc=&ids=32>

Domanda : ingresso sì ingresso no possiamo effettuare un controllo di Polizia Ambientale su un'area recintata

A seguito di segnalazione anonima (per deposito di rifiuti speciali in area privata) giunta al comando P.M. ove presto servizio venivo comandato unitamente ad un mio collega sul posto per i dovuti controlli . Giunti sul luogo segnalato , il proprietario del terreno (del tutto recitato e protetto) , non consentiva il nostro ingresso invitandoci ad andare via e riferiva che l'ingresso non ci era consentito in quanto , a suo dire, non si era in presenza di un reato specifico e neanche di una violazione di carattere amministrativo e richiedeva mandato da parte del giudice .

Riferito il tutto via radio al comando mi veniva comunicato dall'Ufficiale di turno che non essendoci certezza della violazione , ma solo lo scopo di effettuare controlli generici, oltretutto su segnalazione anonima , l'agente di P.G. può essere 'invitato' dal proprietario del terreno recintato ad uscire dalla sua proprietà e pertanto ci invitava a desistere chiedendoci la REDAZIONE di una semplice nota di servizio .

Gradirei avere un vostra indicazione e se il divieto di accesso ad un'area è segnalato solo da un cartello, senza sbarra e/o recinzione l'agente di P.G. è tenuto ad astenersi dall'entrare?

Risposta :

Spesso, in sede di controllo e vigilanza, nell'ambito Ambientale è assolutamente "normale e ricorrente " scontrarsi con forme di ostruzionismo passivo e/o di aperta ostilità che mettono spesso in pericolo anche l'incolumità fisica , ad opera dei soggetti autori dei lavori illeciti che con tutti i modi (non sai chi sono io , ho un amico avvocato che Conosco il Ecc ..) cercano di impedire e/o ritardare gli interventi in loco e tra le scusanti sbandierate a baluardo dell'incolumità e tutela dei diritti privati rientra sempre lo jus prohibendi o meglio la tutela del domicilio privato .

In via preliminare bisogna sottolineare la differenza tra una privata abitazione con annessa pertinenza da qualsiasi altro luogo pur esso privato , a tal proposito appare dalla nota inoltrata , che il luogo oggetto del quesito , sottoposto al controllo , è costituito da fondi o meglio terreni e non costituisce private abitazioni e pertinenze essendo queste considerate domicilio (pertinenze incluse) con una protezione che comporta il limite di inviolabilità.

Per l' ingresso in abitazioni e pertinenze è necessaria la perquisizione formale autorizzata dal magistrato con provvedimento specifico (solo in casi di estrema urgenza per fatti gravissimi in atto può essere effettuato d'iniziativa della PG con verbale ampiamente motivato sulle cause reali).

Quando un soggetto privato intende vietare l'accesso ai propri fondi a terzi , appone all'ingresso dell'area dei limiti costituiti solitamente da recinzioni cancelli cartelli ecc , la legge infatti prevede che si debba esercitare il proprio jus prohibendi esplicitandolo all'esterno infatti , il diritto al godimento dei fondi privati , è tutelato dall'art Art. 637 [1]C.P. e viene violato anche con la

semplice introduzione del privato cittadino nel fondo, mediante il superamento dei suddetti ostacoli, (anche se non esistono protezioni attive come sbarre e reti ma semplici cartelli o fossi), qualunque sia il motivo del soggetto attivo e qualunque sia l'interesse dell'avente diritto.

Un agente o ufficiale di polizia locale, in servizio attivo, come in specie, è un soggetto formalmente diverso dal privato cittadino, nel caso di un controllo preventivo ed amministrativo sul rispetto della normativa urbanistico-edilizia e vincolistica e comunque a tutela ambientale, ha l'obbligo di effettuare il controllo e pertanto ha il diritto di accedere a qualsiasi luogo diverso dalla privata dimora, così, può ritenersi che la "necessità" di superare il limite di cui all'art. 637 c.p. sia ravvisabile nell'esigenza di effettuare il controllo, ma resta sottinteso che tale finalità deve essere concreta, motivata ed idonea per giustificare l'introduzione nel fondo.

Coloro che hanno compiti ispettivi non possono desistere o ritardare dall'effettuare i controlli siano essi di natura amministrativa (semplicemente preventiva) che penale (commissione di reato) poiché si sa anche solamente un semplice ritardo nell'ispezione comporta, agli esiti dell'indagine, conseguenze gravi.

Tralasciando i casi attinenti la commissione di reati, canonizzati nella pratica ricorrente dal codice di procedura penale, ben identificabili nelle procedure operative, vediamo come procedere nei controlli per accertare violazioni amministrative e nei casi di semplice verifiche di routine.

Ricordiamo che un cantiere (nel caso dei controlli Edili) è un'area permanentemente aperta potenzialmente al controllo ed alla verifica sia degli organi tecnici amministrativi del Comune che, naturalmente, di ogni operatore di polizia giudiziaria in senso generale, mentre tutti gli organi addetti al controllo ai sensi dell'art. 13 legge 689/81[2] possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora quindi nei casi di controlli ambientali su siti per i quali, non è ravvisabile la tutela prevista dall'art 637 C.P., è consentito in sede di verifica amministrativa, l'accesso senza alcuna formalità specifica, se non quella, della richiesta (sufficiente anche quella oralmente data), da parte degli organi addetti ai controlli, rivolta a colui che all'atto è presente in loco, per i casi di aziende con attività di scarico o comunque connesse alla normativa sull'inquinamento (idrico), tale prerogativa (obbligo) viene altresì specificatamente prevista dall'art. 50 del decreto 152/99 [3]. Quando come in specie i controlli sono dovuti per verifiche puramente amministrative, cioè in presenza di elementi che non giustificano il fumus del reato, l'operatore in virtù del citato art 13 legge 689 ha il dovere di rivolgere istanza al soggetto che impedisce l'ingresso, mettendolo al corrente che ogni ulteriore resistenza al proprio servizio (intesa sia passiva che attiva) integra il reato di resistenza previsto dall'art. 337 Codice Penale [4] procederà ad effettuare ulteriore diffida verbale legittimata come diffida ai sensi dell'art. 650 c.p.[5] e successivamente procederà all'ingresso coattivo che diventa perquisizione (motivata) ai sensi del codice di procedura penale.

Purtroppo nel nostro lavoro non va tutto liscio come scritto nei manuali e quasi sempre anche le cose apparentemente semplici si complicano con epiloghi inimmaginabili infatti viene adesso da chiedere cosa fare se costui continui ad impedire l'ingresso, ed eventualmente mette in atto comportamenti aggressivi e lesivi per gli operatori ??

Sicuramente non occorrerà chiamare il magistrato per munirsi del " mandato " che preciso non occorre nel modo più assoluto e non si potrà desistere dal controllo ma se con la forza (operativa) di cui si dispone (ricorrere eventualmente a rinforzi) si è certi di riuscire nell'intento visto che la resistenza attiva integra il reato di cui all'art. 337 Codice Penale , il soggetto potrà essere tratto in arresto con conseguente inibizione della sua attività contraria all'esercizio della funzione.

In questi casi quindi , una attività che preliminarmente si caratterizzava come preventiva e quindi sottoposta ai canoni della procedura amministrativa legge 689/1981 , verrà ora trattata con la ritualità prevista dal C.P.P. attesa la flagranza del reato appena integrato che, peraltro, alimenta il fumus di sospetto verso altro possibile reato che, realisticamente, si cercava di celare all'interno del sito .

Sarebbe opportuno e doveroso , nei casi di normalità e cioè quando l'accesso è permesso in riscontro diretto alla nostra semplice richiesta, rilasciare al proprietario anche un verbale redatto ai sensi dell'art 13 legge 689 / 81 nel quale si documenta l'accesso ed i motivi istituzionali che lo hanno determinato.

Per quanto sopra esposto sintetizzando nella risposta si ritiene che l'intervento doveva essere portato a termine con il controllo ai luoghi e che il divieto *jus prohibendi* posto dal soggetto (proprietario) poteva essere facilmente aggirato mediante le procedure sopra delineate

mentre per quanto concerne i mezzi di divieto di accesso alle aree in senso generale e per la pluralità dei privati cittadini non è necessario o obbligatorio apporre cancelli e recinzioni ,blindare le aree , ma in virtù dell' art 637 C.P. è sufficiente che il divieto venga esplicitato da un semplice cartello o da un fosso o siepe .

[1] Art. 637 C. P. Ingresso abusivo nel fondo altrui

Chiunque senza necessita' entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo e' punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire duecentomila.

[2] Articolo 13 legge 689 /1981

Atti di accertamento.

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria. È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione. All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 333 e del primo e secondo comma dell'articolo 334 del codice di procedura penale (1). È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

(1) Ora artt. 250 e 251 c.p.p.

[3] Art 50. legge 152 /99 Accessi ed ispezioni.

1. Il soggetto incaricato del controllo è autorizzato a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

[4] Art. 337 C.P. Resistenza a un pubblico ufficiale

Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

[5] Art. 650 C. P. Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità

Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.